



COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

del 29 ottobre 2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data **23 ottobre 2013** protocollo n. **PR.2013.22**, e successivo ordine del giorno diramato in data **25 ottobre 2013** protocollo n. **PR.2013.24**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n.	Nome e cognome	Pres.	n.	Nome e cognome	Pres.
1	TALLERINI Maurizio	Si	16	D'URSO Loredana	Si
2	APREA Mattia	Si	17	FORTE Salvatore	Si
3	BORTONE Giuseppe	Si	18	LA MURA Amato	No
4	CIANO Carla	Si	19	PAONE Enrico	No
5	CIARAMELLA Gennaro	Si	20	PICANO Erasmo	Si
6	COLELLA Dario	No	21	RICCARDELLI Nicola	Si
7	COSTA Giovanni	Si	22	SCHIANO Ernesto	Si
8	COSTA Maurizio	Si	23	TADDEO Gianluca	Si
9	CUPO Miriam	Si	24	VALERIANO Alessia	Si
10	DE MEO Maria Antonietta	Si	25	VALERIO Giovanni	Si
11	DELLE DONNE Sabino	Si	26	ZANGRILLO Alessandro	Si
12	DI ROCCO Antonio	Si	27	ZANNELLA Mattia	Si

Presiede la seduta il Consigliere **Maurizio TALLERINI** nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Anna LECORA**;

Si procede all'esame del punto n. 3 all'O.d.G.- APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI -ed il Presidente dà la parola alla delegata, Menanno, per l'illustrazione dell'argomento:

“Mi occuperò di una premessa generale, dopodiché vi sarà un Consigliere che illustrerà in dettaglio il Regolamento. Il Regolamento sui beni confiscati che oggi si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale a soli 4 mesi dall'insediamento della nuova Amministrazione rappresenta il primo atto concreto di una volontà politica per una seria lotta alle mafie. La stessa confisca dei beni è infatti uno degli strumenti più importanti per il contrasto alla criminalità organizzata ma lo è certamente ancor più il loro utilizzo da parte degli Enti locali. Come avevano infatti intuito sin dagli anni '80 sia il generale Dalla Chiesa, sia il sindacalista Pio La Torre - motivo per il quale essi hanno perso la vita - per un contrasto efficace alle mafie occorre colpire i loro interessi economici e le ricchezze accumulate con i traffici illegali. La legislazione attuale è il frutto di una serie di interventi straordinari ed emergenziali dello Stato: infatti la prima legge intitolata "Disposizioni contro la mafia" che contiene per la prima volta il termine "mafia" è del 1965 ed è successiva alla strage di Ciaculli di Palermo dove vennero uccisi 7 carabinieri e prevede l'estensione di misure di prevenzione ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso. Tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 ricordiamo tutti una feroce guerra di mafia che vide la commissione di numerosi omicidi perpetrati dalle diverse famiglie mafiose e l'attacco frontale ai rappresentanti delle Istituzioni che potevano costituire un ostacolo all'espansione delle attività illecite dei clan. Seguì nel 1982 la L. 646 nota come legge Rognoni-La Torre che introdusse l'art. 416 bis del codice penale andando a tipizzare e introdurre il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso per la prima volta, quindi andò a individuare la mafia come fenomeno criminale distinto dalla delinquenza comune non organizzata. Questa norma rappresentò una vera e propria innovazione nell'ordinamento perché diede anche una spiegazione del funzionamento delle associazioni mafiose, distinguendole dalle altre per la forza intimidatrice del vincolo associativo da cui nasce l'assoggettamento e l'omertà di coloro che entrano in contatto con l'associazione. La legge Rognoni-La Torre introdusse anche, per la prima volta, le misure di prevenzione patrimoniale volte a impedire l'accumulazione illecita dei patrimoni. Ci vorrà ancora la morte del giudice Rosario Livatino (il famoso "giudice ragazzino") per istituire nel 1991 la Direzione Nazionale Antimafia e le sezioni distaccate, ossia le Direzioni Investigative Antimafia. Dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio, invece, venne introdotto l'art. 41 bis noto come carcere duro per i mafiosi. In questo contesto frammentario e occasionale nacque la L. 109/96 sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, come unica ratio ha quella di offrire un'opportunità di lavoro per i giovani. Infine, nel 2011, la L. 159 nota come codice antimafia che aggiorna la normativa e diventa punto di riferimento completo per migliorare l'efficienza delle procedure di gestione, destinazione e assegnazione dei beni confiscati. Il processo di confisca dei beni agisce su molti livelli: innanzitutto quello giudiziario che serve a riaffermare il principio di legalità. Quello economico, dato dalla restituzione al territorio delle risorse sottratte e quello socio-culturale che dimostra che le mafie non sono invincibili. Vi è infine quello politico che restituisce la fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni. La lotta alla mafia deve essere caratterizzata, dunque, anche e soprattutto da politiche di promozione sociale, di occupazione, di lavoro che molto spesso viene offerto come un favore e invece rappresenta un diritto che, come tale, deve essere tutelato. Formia - è ormai noto a tutti ed è difficile trovare chi ancora oggi neghi il fenomeno - è stato territorio di conquista negli ultimi decenni da parte di clan provenienti da Regioni limitrofe. Qui molti esponenti prevalentemente affiliati alla camorra, hanno fatto investimenti - specialmente immobiliari - tanto che oggi abbiamo, secondo gli ultimi dati, una decina di immobili il cui sequestro è divenuto confisca e sono in gestione dell'Agenzia nazionale dei beni nazionali e confiscati. In un momento di grave crisi abitativa e occupazionale che tocca anche il nostro Comune, un'Amministrazione di Centro-Sinistra non può non approfittare delle possibilità e delle opportunità che detti beni costituiscono. Pertanto, coerentemente con quanto espresso più volte durante la campagna elettorale, il nostro Sindaco e l'Amministrazione tutta vuole mantenere fede alle promesse, saldando le parole ai fatti ossia trasformare i beni simbolo del potere criminale sul nostro territorio da intoccabili a bene comune, secondo la più classica delle accezioni, destinandoli per fini di utilità pubblica e di crescita condivisa e sostenibile. Vogliamo trasformare lo svantaggio dato dai fini esteriori della presenza sul nostro territorio e nel nostro Comune della criminalità organizzata in un vantaggio per la comunità, per i cittadini e per i più deboli mediante il reimpiego di questi beni. All'utilità pratica si associa anche l'alto valore simbolico di rafforzamento dell'immagine dello Stato. L'odierno Regolamento si compone di 13 articoli, disciplina le modalità e il procedimento di concessione in uso dei beni immobili confiscati, nasce dalla normativa vigente in materia innanzi richiamata, prevede la concessione in uso gratuito degli immobili confiscati e acquisiti a patrimonio comunale che non siano utilizzati per fini istituzionali del Comune, da assegnarsi a mezzo selezione pubblica sul territorio. È confermata altresì nel Regolamento la previsione di

legge secondo la quale il Comune può utilizzare direttamente, anche a fini di lucro, eventuali beni non assegnati, destinandone però i relativi proventi a un capitolo per finalità sociali. Individua i beneficiari tra quelli appartenenti alle varie categorie rifacendosi esattamente a quelle individuate dalla stessa L. 159/2011 e ne elenca i requisiti. Prevede l'istituzione di una Commissione consiliare speciale permanente a titolo gratuito il cui parere obbligatorio e non vincolante va acquisito preventivamente nelle varie fasi di formazione dell'atto di concessione. I criteri poi riservati alla Giunta dovranno essere di volta in volta stabiliti e ciò in funzione della tipologia del bene da assegnare. È prevista anche una forma di concessione congiunta a seconda della tipologia di bene immobile a più concessionari contestualmente. Questi dovranno poi assumersi, nella convenzione che si andrà a stipulare, una serie di obblighi che, se non rispettati, potranno portare alla revoca della concessione senza alcun diritto di indennizzo. È previsto il divieto di subconcessione e un articolo che disciplina la normativa transitoria degli immobili già concessi in uso, i quali saranno poi sottoposti a una verifica in ordine alle attività svolte e alla compatibilità con l'originario contratto e con le disposizioni dell'Agenzia dei beni confiscati. La durata, infine, è prevista in 10 anni, rinnovabili al massimo per un altro periodo di pari durata."

Intervengono il Consigliere Bortone, il Presidente del Consiglio Comunale, il Consigliere Costa M. ed il Sindaco i cui interventi sono di seguito riportati.:

CONSIGLIERE BORTONE GIUSEPPE. Intervengo solo per completare un attimo e un pochino più in dettaglio quanto già esaurientemente comunicatoci dall'avvocato Menanno. Vorrei innanzitutto fare dei ringraziamenti rispetto a questa cosa: innanzitutto, vorrei ringraziare il Sindaco e la Giunta per aver dato con estrema urgenza un *input* affinché stasera ci confrontassimo su questo argomento per le ragioni precedentemente espresse. Vorrei, inoltre, ringraziare tutti i componenti della Commissione Affari Generali che hanno discusso di questo argomento, compresi quelli di Minoranza o di Opposizione che dire si voglia, con i quali vi è stato un proficuo scambio di opinioni e di riflessioni che hanno contribuito, in alcuni passaggi, ad arricchire e migliorare il testo che portiamo all'attenzione del Consiglio. Non in ultimo, vorrei ringraziare la d.ssa Lecora e il dr. Manzi per l'apporto tecnico che ci hanno dato, aiutandoci a delineare una coerenza normativa del testo. Detto ciò, l'esigenza qual è stata? È stata quella di procedimentalizzare un argomento così importante e delicato, sia nella scelta dell'utilizzo dei beni che il Comune di Formia ha avuto in assegnazione e di quelli che avrà e procedimentalizzare la scelta del concessionario, ovvero chi poi andrà a realizzare detti progetti. Nella nostra riflessione abbiamo ritenuto che un argomento così delicato e importante per la provenienza del bene ma anche per la destinazione e per l'obiettivo che poi ci devono consentire di raggiungere nel loro utilizzo, non poteva che essere il più possibile partecipato e non relegato alle scelte soltanto di un organo monocratico quale il Sindaco, il dirigente o la Giunta. Abbiamo infatti ritenuto che il consiglio Comunale, in queste cose - che avremmo potuto anche non fare perché la legge non ci obbliga - dovesse avere una voce importante e significativa perché poi esso, assieme al Sindaco e alla Giunta, rappresenta comunque la città e i veri titolari di quei beni che vengono assegnati al Comune stesso. Pertanto, al di là degli aspetti strettamente tecnici che sono fondamentali quali l'immediata elaborazione dell'elenco dei beni appena il provvedimento verrà da noi adottato questa sera, nel momento in cui ci sarà questo elenco redatto, avremo l'esatta cognizione di ciò che è passato al patrimonio del Comune e di quello che poi ci sarà. Riguardo ai soggetti che poi potranno coordinarsi con l'azione del Comune dandoci modo di realizzare gli obiettivi che ci prefiggiamo sono quelli previsti dalla legge e sono tutti quegli Enti, quelle associazioni che hanno finalità sociali, culturali o curative o anche di carattere e di protezione ambientale. La Commissione permanente consiliare speciale: riteniamo che sia un punto fondamentale di questo Regolamento in quanto con la sua istituzione stasera, così come previsto dallo Statuto del Consiglio comunale (Commissione con 8 Consiglieri così come tutte le altre, in proporzione 5 di Maggioranza e 3 di Minoranza) si intende dare a essa il compito di supportare, aiutare, stimolare la Giunta, il Sindaco e la dirigenza nella scelta sia dei progetti, sia dei concessionari. Come tutte le altre Commissioni consiliari, il parere, quant'anche preventivo e obbligatorio, non poteva certo essere vincolante perché poi l'organo finale che deve adottare il provvedimento è - e comunque rimane - il Sindaco e la Giunta. Abbiamo tenuto a dire espressamente che comunque questo parere dovesse essere preventivo obbligatorio ma non vincolante. Però l'idea di aprire un dibattito ogni volta sull'utilizzo di un bene credo sia fondamentale e importante: poi, alla fine, se la costruzione e la scelta e l'individuazione del progetto e del soggetto che poi deve realizzare il progetto stesso nasce da un riflessione condivisa, ampia e partecipata, non credo ci possa essere, da quel punto di vista, parere vincolante o meno che possa far desistere l'organo che adotta l'atto a discostarsi da quelli che sono gli orientamenti che una Commissione così ampia e significativa ha espresso. Non potrebbe essere un anticipo delle risposte perché ne abbiamo discusso in Commissione, quindi mi perdoneranno i Consiglieri di Minoranza se anticipo alcune risposte alla discussione che abbiamo già fatto però, per il resto,

di nessuna Commissione consiliare il parere è vincolante, quindi sarebbe stato difficile immaginare che solo di questa Commissione noi andassimo a prevedere, in contrasto con il Regolamento del Consiglio comunale, un parere vincolante. Detto questo, la Commissione ha questo scopo, questa valenza e questo valore: aprire sempre, in ogni momento, su questi beni, sia per provenienza, sia per destinazione, un dibattito ampio che veda la partecipazione concreta e fattiva di tutta la città per tramite dei suoi rappresentanti che sono i Consiglieri comunali. Noi, convintamente, abbiamo immaginato e previsto questa Commissione e, altrettanto convintamente, la sosteniamo. In ordine ai compiti della Commissione che sono di supporto all'azione di impulso della Giunta essi sono ovviamente quelli di andare a determinare la destinazione dei beni, i criteri e le modalità nonché i parametri di valutazione per scegliere tra le diverse destinazioni e i diversi criteri possibili per attribuire il bene, così come diventa fondamentale ragionare sempre e ogni volta in termini di fattibilità dell'iniziativa del progetto proposto perché vi possono sicuramente essere progetti belli e faraonici che poi magari non trovano riscontro né nell'esigenza della città, né nella possibilità poi anche finanziaria di poter essere realizzati. Quindi la congruità delle iniziative, la ricaduta di tali iniziative sul piano sociale e, ovviamente, quelli che sono i requisiti per quanto riguarda quelli oggettivi ma poi occorre andare ad aiutare a valutare, contribuire a valutare anche quelli che sono e saranno i requisiti soggettivi dei concessionari in termini di esperienza, di affidabilità, di onorabilità e quant'altro. L'intera procedura di assegnazione del bene vede questo discorso a 3 sempre presente, per cui vi sono sempre il Sindaco e la Giunta che diventano momento proponente o che accoglie eventuali proposte pervenute, la Commissione - e quindi il Consiglio - che a supporto valuta le ipotesi che in Giunta vengono avanzate e poi, ovviamente, in sede finale, attuativa ed esecutiva c'è sicuramente l'alto contributo degli Uffici e della dirigenza che poi debbono tradurre e trasformare le volontà espresse dalla Giunta e dalla Commissione in un bando pubblico in una puntualizzazione, in termini numerici, dei criteri adottati per poi, alla fine, definire una graduatoria, una classifica che possa in sede successiva far attribuire il progetto. Abbiamo ritenuto fosse importante avere questo tipo di impostazione, sia nel momento di assegnazione ma abbiamo ritenuto importante e fondamentale mantenerla in un eventuale momento di revoca delle assegnazioni perché possono esservi incidenti di percorso, aspettative che non si realizzano e vi possono essere anche inadempimenti da parte dei soggetti assegnatari quando anche e quantunque scelti nel modo migliore, però l'imprevisto c'è sempre. Abbiamo ritenuto che anche nel procedimento di revoca dell'eventuale assegnazione, esso non potesse essere affidato esclusivamente all'Ufficio sia pure nell'ambito delle proprie competenze, né all'organo monocratico quale il Sindaco e la Giunta, ma anche nel momento di eventuale revoca occorre andare di nuovo a coinvolgere il Consiglio comunale - e quindi la Commissione - per andare a valutare i motivi e le ragioni delle revoche affinché tutto possa essere, in ogni momento, dall'inizio alla fine, un percorso chiaro, trasparente condiviso in un dibattito democratico che non escluda nessuno. Ciò anche perché poi lo spirito fondamentale di questa legge e del Regolamento è quello di affermare una cultura di legalità. La legalità si assicura nel momento in cui vi è una partecipazione ampia a tutto il processo, dall'inizio alla fine, dalla sua nascita al suo svolgimento e a una sua eventuale fine per i motivi più disparati, comunque previsti dal Regolamento. Per quanto attiene la durata della concessione, abbiamo cercato di dare un tempo perché immaginiamo che questi beni, per loro natura, le attività che possono svolgersi nell'ambito dell'utilizzo di questi beni hanno bisogno comunque di un tempo abbastanza ampio per potersi realizzare e poter produrre effetti positivi e di ricaduta e quindi stabilire un tempo consistente anche se non si voleva dare un tempo *sine die* che avrebbe potuto configurarsi come espropriativo nei confronti del Comune che ne sarebbe rimasto soltanto titolare formale. Abbiamo pertanto immaginato un tempo relazionato al progetto di 10 anni - che è il massimo, perché non è detto che tutti i progetti debbano necessitare di tale lasso di tempo: semplicemente si può arrivare fino a 10 anni ed ecco la Commissione e tutto l'*iter* di cui parlavo prima - che non possono essere suscettibili di alcuna tacita proroga perché spesso quel che è temporaneo diventa permanente: per cui noi, nel Regolamento, abbiamo detto espressamente che non possono esserci proroghe tacite. Abbiamo tuttavia previsto l'ipotesi di una riassegnazione allo stesso soggetto se magari non ha realizzato compiutamente ancora il progetto iniziale oppure perché vi sono stati sviluppi di quel progetto, di poter vedere riassegnato per altri 10 anni - quindi senza concorrenti ma sempre passando attraverso quel procedimento di cui ho detto prima, nel caso specifico la partecipazione, la condivisione, il dibattito ampio - che ci assicura che mai alcun bene del Comune di Formia proveniente dai beni confiscati, possa diventare monopolio di alcuno perché vi sarà sempre, in qualsiasi momento, il dibattito più ampio sull'argomento. Salto tutta la parte tecnica dove si individua comunque che tutto questo sarà poi, alla fine, senza oneri per il Comune: il soggetto che si propone all'utilizzo del bene, deve comunque avere le capacità innanzitutto di competenza per realizzare quel progetto, ma deve sapere fin dall'inizio che deve avere risorse proprie per realizzare detto progetto, sia in termini di realizzazione del progetto in sé ma anche eventualmente di ristrutturazione dell'immobile, qualora ciò fosse necessario per realizzare il progetto, con finanze proprie, senza contare su eventuali apporti da parte dell'Ente comunale. Quindi l'utilizzo è sicuramente a titolo

gratuito, ma non potrà mai diventare, in base al Regolamento, articolo in carico dell'Ente comunale. Disciplina transitoria: poiché abbiamo sul nostro territorio prima dell'adozione di questo regolamento che abbiamo avuto urgenza di voler approvare (lo avremmo fatto anche prima se non vi fossero stati i tempi tecnici ed è per questo che il Regolamento è stato affisso per 30 giorni all'albo, ma comunque il tempo è stato molto breve dall'insediamento a oggi) proponiamo all'approvazione tale regolamento, poiché vi sono già a Formia beni di questa categoria già utilizzati in virtù di legittimi titoli che non potevano, poiché esisteva, *tener conto di questo Regolamento*. Riteniamo che però, data la peculiarità e la natura dei beni, in questa disciplina transitoria, in uno spirito assolutamente collaborativo e senza nessuna idea diversa di andare a verificare l'utilizzo attuale di quel bene per verificare se tale attuale utilizzo è conforme a questo Regolamento o comunque è conforme ai titoli originari in base ai quali è stato affidato. Ove questo non dovesse accadere o verificarsi, quel bene potrà essere, prima della scadenza naturale dei giusti e legittimi titoli che sono alla base di questi affidamenti, revocato e quindi immediatamente essere soggetto alla procedura di questo Regolamento. Ultima cosa - e prometto di chiudere - noi abbiamo tenuto a dire una cosa importante: i beni spesso possono essere, anche dal punto di vista dimensionale, notevoli e importanti: l'utilizzo da parte di un solo concessionario e per una sola attività potrebbe risultare sovradimensionato, pertanto nel regolamento abbiamo espressamente previsto che il singolo bene può essere sì concesso in uso ad un singolo concessionario, ma può anche essere concesso in uso, ove possibile, a più concessionari contemporaneamente diviso o in quota parte. Questo mi sembra un aspetto importante che apre il territorio alle più diverse esperienze che possono avere le competenze e la capacità di realizzare progetti conformi allo spirito della legge. Credo di non dover aggiungere altro, ringrazio ancora tutti coloro che ho citato prima confidando che, dato l'argomento, il provvedimento possa essere approvato all'unanimità di questo Consiglio comunale, anche in risposta alle tante difficoltà che sul versante e sul fronte della legalità la città oggi vive.

CONSIGLIERE COSTA MAURIZIO. Per amore della precisione, ringrazio l'avvocato Bortone ma i contributi della Commissione non sono stati tutti quanti scartati... Come pacchetto complessivo... però i contributi nostri... Perché sia chiaro rispetto alla prima versione del Regolamento, la 2ª stesura prevedeva l'istituzione di una Commissione consiliare, mentre nella prima era prevista la figura del Sindaco più una serie di Consiglieri comunali. Non mi sembra di vedere grossi cambiamenti rispetto all'uno o all'altra per cui noi, pur essendo favorevoli a ragionare sul fatto che i beni confiscati vadano nella massima trasparenza e tutto il resto, riteniamo che questa Commissione consiliare sia superflua. Un'ultima cosa: dopo il dotto intervento della Delegata alla Trasparenza mi sembra di capire vi siano 2 posizioni diverse perché questi beni possono essere anche ceduti per attività di lucro... In questo caso, se ad esempio nel Regolamento fosse possibile prevedere anche l'implementazione ad attività che possano dare una mano economica al Comune in un momento come questo... No, mi sembrava fosse stato detto che si trattava di attività non lucrative...

CONSIGLIERE BORTONE GIUSEPPE. Altrimenti lo dobbiamo leggere... Abbiamo cercato di puntualizzare i passaggi più importanti... Viene espressamente detto che tutti quei beni per i quali non viene individuata un'attività sociale utile e comunque l'Ente locale ritiene di utilizzarli o per fini istituzionali o dove non ci sono progetti istituzionali da realizzare possono... Perché secondo la legge possono essere messi a reddito con l'unica condizione che il reddito prodotto sia vincolisticamente destinato alle attività sociali. Questo è previsto dalla legge e dal Regolamento: ci sarebbero altre cose da dire, comunque...

SINDACO BARTOLOMEO. Vorrei si capisse che la gestione di questi beni è comunque rigorosamente normata dall'Agenzia Nazionale dei beni confiscati: non è che noi possiamo fare quel che vogliamo perché è lo Stato che prima li sequestra e poi li mette a disposizione degli Enti che ne fanno richiesta. Noi siamo uno dei possibili Enti e, insieme a noi, tanti altri Enti dello Stato possono fare richiesta. Nell'incontro che abbiamo avuto con il Prefetto Caruso - è colui che dirige questa Agenzia - ci è stato detto che, negli ultimi anni, è prevalso anche un ragionamento in termini di un utilizzo produttivi di questi beni. Cioè lo Stato dice che se il Comune vuole metterli a reddito (uso un termine forse impreciso, però così ci capiamo) può farlo, sapendo che non può alienarli perché questo è vietato, però può farne un uso di natura anche produttiva. È, questo, un discorso che, secondo me, si porrà se - mi auguro accada presto, avendolo richiesto ultimamente nei modi formali - anche relativamente all'ex hotel Marina di Castellone, un bene di grande valore su cui probabilmente occorreranno lavori per milioni e milioni di euro e non è detto che il Comune abbia questi soldi, così come non è detto che la Regione ci darà questi soldi e non è detto che lo Stato li metta a disposizione. Si dovrà pertanto pensare a forme di utilizzo a fini produttivi che potrebbero essere assunte anche da giovani imprenditori, cooperative, associazioni e via proseguendo. Vi è un taglio anche nuovo e, se

vogliamo, a mio parere, anche intelligente: in questo senso, il Regolamento ci dà la possibilità (vero, avvocato Bortone?) di muoverci in questo ambito avendo previsto queste opportunità. Vi è poi la 2^a questione che intendo sottolineare perché in questi giorni si è parlato molto di criminalità, di questo in relazione a tante altre cose e il dato di fatto è uno: con questo Regolamento tra qualche giorno tutto il patrimonio che lo Stato ha messo a disposizione del Comune, sarà utilizzato socialmente. Non è stato così in questi anni perché alcuni di questi beni erano tornati in possesso dell'Agenzia Nazionale e abbiamo dovuto fare nuovamente richiesta per averli a disposizione. Cioè, nulla resta fuori tranne forse un appartamento che è stato richiesto dal Corpo Forestale dello Stato e ovviamente l'Agenzia, nelle more del suo potere, può anche decidere di affidarglielo. Il punto vero del quale dobbiamo andare orgogliosi come città - perché poi la lotta alla delinquenza si fa in questo modo: dimostrando che i beni che in qualche modo sono frutto di attività illecite non possono rendere alcun vantaggio perché, alla fine, lo Stato li riprenderà utilizzandoli per fini sociali. Mi auguro che alcuni nuclei familiari che sono in emergenza abitativa possano essere ospitati all'interno di queste strutture. Quel giorno sarò molto felice perché non sul piano strettamente personale ma come Sindaco di questa città queste sono forme attraverso le quali la città si riscatta dalla presenza sul nostro territorio di determinati personaggi che certamente in questi anni non ci hanno fatto grande pubblicità e voi tutti lo sapete quanto me. Anch'io voglio ringraziare l'avvocato Menanno e l'avvocato Bortone perché, più degli altri, hanno lavorato su questo e mi auguro che tutto il Consiglio comunale voglia avere su questo punto un'espressione unanime perché sarebbe un bel segnale che diamo all'esterno e ci organizziamo per gestire al meglio anche quello che in futuro potrebbe essere affidato alla competenza e alla gestione della nostra città.

CONSIGLIERE COSTA MAURIZIO. Poiché nel procedimento ho visto che l'atto finale spetta alla Giunta, visto e considerato che un intervento di questo tipo ha una certa specificità e una certa pericolosità, nell'intravedere la possibilità di far condividere in pieno le iniziative dell'Amministrazione, non si potrebbe pensare che ci fosse l'investitura del Consiglio comunale nel procedimento dell'assegnazione di questo bene? No, io dicevo oltre alla Commissione che è consultiva se si poteva inserire questa prerogativa dell'intero Consiglio comunale a dare il via a questo...

SINDACO BARTOLOMEO. Si tratta di un atto gestionale e credo che il Consiglio non possa compierlo: spetta alla Giunta, mentre al Consiglio spetta ordinare, attraverso la Commissione, le modalità e, per quanto mi riguarda, il parere della Commissione sarà inserito nell'atto deliberativo di Giunta perché questo darebbe complessivamente la percezione di un atto condiviso tra organo esecutivo e organo consiliare.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 22

Votanti n. 22

Favorevoli n. 22

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dirigente del Settore Economico finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi adempimenti di competenza.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 22

Votanti n. 22

Favorevoli n. 22

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Consigliere Bortone il quale espone la seguente una proposta :

"Visto che con l'approvazione del Regolamento abbiamo contestualmente approvato l'istituzione della Commissione, affinché questa possa diventare immediatamente operativa perché immagino avremo delle scadenze anche a breve sull'argomento, propongo di mettere a votazione e di nominare i membri della Commissione questa sera che - lo ricordo - dovranno essere in numero di 8, 5 di Maggioranza e 3 di Opposizione. Per completare, comunico che la partecipazione a questa Commissione è del tutto esente dal percepimento del gettone di presenza."

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, l'inserimento all'odg della proposta presentata dal Consigliere Bortone , e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 22

Votanti n. 22

Favorevoli n. 22

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la suddetta proposta;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare l'inserimento all'odg della proposta del Consigliere Bortone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che il Comune di Formia, in conformità alle finalità di cui al vigente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159 del 6.9.2011), si pone l'obiettivo di realizzare il pieno utilizzo dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, per dare concretezza alla "aggressione" al patrimonio della criminalità organizzata, quale strumento efficace per la disarticolazione delle organizzazioni criminali e quale pratica virtuosa di restituzione alla collettività dei beni appartenuti a clan, attesa la relativa rilevanza sociale e civica e la possibilità di lavoro e crescita economica dei territori.
- Che al fine della corretta gestione ed assegnazione dei suddetti beni e della creazione dell'elenco da rendere pubblico in modo permanente nelle adeguate forme, contenente tutti i dati relativi a consistenza, destinazione, utilizzo e, nel caso di destinazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata della concessione deliberazione, così come disposto dal comma 3 art. 48 della L. 159/2011, è stato stilato un Regolamento per la gestione dei beni confiscati;
- Che il regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi del comma 3 art. 48 della L. 159/2011 (disposizioni relative ai beni confiscati);
- Che il Regolamento di cui sopra è stato affisso all'Albo Pretorio dal 23/09/2013;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione gestire nel modo più corretto e trasparente i beni provenienti da confisca e pertanto ritiene di doversi dotare di un Regolamento;


Dato atto che il Regolamento è stato portato all'esame della Commissione Bilancio-Patrimonio-Tributi-AA.GG.-Protezione Civile-Polizia Locale, nella seduta del 24/10/2013, come da verbale agli atti

Ritenuto di dover approvare il Regolamento allegato nel testo così come emendato dalla Commissione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate, di approvare il regolamento che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lvo n. 267/2000;
- 

COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

Oggetto: Proposta di Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

può

Firma e timbro

25-10-2013

IL DIRIGENTE
del settore interessato
dott. Manzi Giuseppe

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

può

Firma e timbro

25-10-2013

IL DIRIGENTE
del settore interessato
dott. Manzi Giuseppe

**TESTO EMENDATO dalla Competente Commissione seduta del 24.10.2013)
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI
IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso gratuito, attraverso la stipula di apposita convenzione, ai soggetti di cui al successivo punto 3 (enti beneficiari), dei beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali, acquisiti al patrimonio indisponibile comunale e non utilizzati, in modo attuale e concreto, per fini istituzionali.

Il Comune di Formia, in conformità alle finalità di cui al vigente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d. lgs. n. 159 del 6.9.2011), si pone l'obiettivo di realizzare il pieno utilizzo dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, per dare concretezza alla "aggressione" al patrimonio della criminalità organizzata, quale strumento efficace per la disarticolazione delle organizzazioni criminali e quale pratica virtuosa di restituzione alla collettività di beni appartenuti a clan, attesa la relativa rilevanza sociale e civica e quale possibilità di lavoro e crescita economica dei territori.

Art. 2 - Formazione e pubblicazione elenco beni trasferiti al Comune

L'Ufficio Patrimonio del Comune di Formia provvede, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, ad inventariare ed istituire l'elenco speciale di tutti i beni immobili acquisiti al patrimonio dell'Ente a seguito di confisca per fatti di mafia, ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011.

L'elenco indica, per ogni singolo bene, la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, la situazione urbanistica ed il valore e, in caso di assegnazione a terzi, la tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

All'elenco è allegato lo stralcio planimetrico di ogni singolo bene.

L'elenco speciale è affisso all'albo pretorio ed inserito permanentemente sul sito web dell'Ente (www.comune.formia.lt.it).

L'elenco è aggiornato, a cura del servizio responsabile della relativa tenuta, ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta intervengono delle modifiche di qualsiasi genere e natura.

Il Comune provvede tempestivamente all'emanazione di apposito bando per la assegnazione dei nuovi immobili inseriti nell'elenco e per quelli resisi disponibili per scadenza delle convenzioni o per qualsiasi altro motivo.

CC. 45

29.10.2013

Il Sindaco
Dott. Andrea...

Art. 3 - Enti beneficiari

I beni confiscati assegnati al Comune che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, sono concessi a titolo gratuito, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, sulla base di apposita convenzione, ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dall'art. 48 comma 3 lett. c) del d. Lgs. 6.09.2011, n. 159 e, precisamente, a comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, o comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nonché associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni.

Art. 4 - Istituzione Commissione Consiliare Speciale permanente per "l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità"

È istituita la Commissione Consiliare Speciale permanente "per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità" composta **n. 8 consiglieri comunali (di cui cinque espressi dalla maggioranza e tre espressi dalla minoranza**, eletti secondo l'art. 6 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale) e di cui fa parte, quale supporto tecnico interno, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, il Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Beni Confiscati, che funge anche da Segretario. Tale commissione, a carattere referente e propositivo, a sostegno e supporto dell'azione amministrativa dell'Ente, su proposta ed impulso del Sindaco e della Giunta, esprime il proprio parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, in ordine:

- alla destinazione dei beni e ai progetti da realizzare sugli stessi beni;
 - ai criteri, alle modalità e ai parametri di valutazione, per la predisposizione del testo della convenzione e dei singoli bandi di assegnazione finalizzati alla scelta del/i concessionario/i;
- nonché in ordine:
- alla fattibilità delle iniziative/attività proposte per il riutilizzo a fini sociali del bene interessato, al loro miglioramento e migliore utilizzo;
 - alla fattibilità dei progetti, se previsti o proposti, di riutilizzo dei beni immobili che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l'efficienza della gestione del bene stesso al fine di riqualificarlo;
 - alla congruità delle iniziative/attività proposte rispetto ai fini sociali e comunque all'interesse generale della collettività, dell'interesse pubblico e delle finalità della Legge 109/96 ;

- alla validità e alla ricaduta territoriale del progetto presentato;
- alla presenza nel territorio comunale di Formia di sedi operative o legali dell'Ente richiedente l'aggiudicazione;
- all'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito delle attività previste e dallo stesso svolte nell'ultimo triennio;
- alla compatibilità delle iniziative/attività proposte con quanto indicato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC);
- ad ogni altro criterio stabilito dal bando di assegnazione.

La Commissione, validamente costituita con la partecipazione della metà + 1 dei componenti, esprime il parere a maggioranza dei componenti presenti.

Ai Consiglieri Comunali, per la partecipazione ai lavori della detta commissione speciale, non compete alcuna indennità e/o gettone di presenza.

Art. 5 - Procedura per l'assegnazione: criteri e domanda

Il bene può essere assegnato nella sua interezza ad un singolo concessionario o a più concessionari per parti distinte o, anche, in forma congiunta.

Il/i concessionario/i è/sono individuato/i, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio.

La Giunta Municipale, con proprio atto, acquisito il parere preventivo di cui all'art. 4, delibera la destinazione dei beni confiscati, i progetti da realizzare sugli stessi beni, i criteri, le modalità ed i relativi parametri di valutazione utili per l'assegnazione e per la predisposizione del testo del bando e della convenzione.

Il Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Beni Confiscati rende pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni oggetto del procedimento di assegnazione mediante avviso pubblico da affiggersi all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno trenta giorni consecutivi dandone contestuale notizia alla stampa. L'avviso contiene ogni elemento per l'identificazione del bene, le modalità e termini di presentazione della domanda, i criteri e i parametri di valutazione per la assegnazione e la durata della concessione.

La domanda, in carta semplice, dovrà contenere i seguenti documenti, oltre ad eventuali altri aggiuntivi richiesti in base alla natura del bene da assegnare o, comunque, indicati nel bando:

- a) Scheda anagrafica** (su modello predisposto dal Comune di Formia);
- b) Dichiarazione sostitutiva** di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);
- c) Per le cooperative sociali** ed i loro consorzi;
 1. Iscrizione alla Camera di Commercio;
 2. Iscrizione al Registro regionale delle cooperative;

3. Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L. R. 24/1996 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);

d) Per le organizzazioni di volontariato:

1. Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L. R. 29/1996 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);

e) Per le altre ONLUS:

1. Iscrizione all'anagrafe nazionale delle ONLUS;

f) Per le associazioni di promozione sociale:

1. Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L. R. 22/1999 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);

g) Relazione descrittiva delle attività svolte;

h) Elenco della compagine sociale;

i) Progetto di fattibilità con indicazione del bene che si intende utilizzare ed esposizione dettagliata delle attività e dei servizi che si intendono realizzare;

j) Elenco dei lavori e degli interventi che si intendono effettuare;

Per tutti: a) relazione sulle attività svolte negli ultimi tre anni; b) relazione delle attività sociali che si intendono svolgere presso l'immobile richiesto rispetto ai bisogni del territorio; c) soggetti coinvolti nell'iniziativa e soggetti destinatari delle attività; d) rilevanza sociale delle iniziative/attività proposte.

La domanda così compilata è inviata, in due copie distinte, al Sindaco di Formia ed al Dirigente dell'Ufficio Patrimonio, presso la sede del Comune di Formia sita in Via Vitruvio, 194 - C.A.P. 04023 - Formia (LT).

Art. 6 - Procedimento di assegnazione

Acquisita/e la/e domanda/e, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal bando, il Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Beni Confiscati predispone un quadro analitico riepilogativo delle stesse, contenente tutti gli elementi di valutazione e requisiti di cui al bando con indicazione della relativa ammissibilità o meno, da trasmettere al Sindaco per l'acquisizione, entro i 30 giorni successivi, del parere di cui all'art. 4.

Acquisito il parere, il Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Beni Confiscati conclude l'istruttoria e la valutazione, anche con l'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, alle persone dei soci, degli amministratori e del personale che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni, al fine di poterne valutarne l'affidabilità nella gestione del bene confiscato.

Ove l'istruttoria risulti positiva per almeno una delle richieste pervenute, formula la relativa graduatoria finale utile all'assegnazione dando, viceversa, atto dell'eventuale non assegnabilità del bene in caso di inidoneità di tutte le proposte e/o di inaffidabilità dei richiedenti.

La graduatoria, con la relativa proposta di assegnazione al soggetto risultato primo, è trasmessa,

a cura del Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Beni Confiscati alla Giunta comunale per l'adozione della relativa Delibera di assegnazione del bene.

Il Dirigente dell'Ufficio Patrimonio perfeziona ed acquisisce ogni atto e documento successivo necessario per l'assegnazione e la consegna effettiva del bene e redige il relativo verbale di consegna.

Qualora nessuna domanda risulti pervenuta o nessuna risulti idonea, il Comune provvede a ripetere il bando, anche apportando eventuali modifiche ritenute opportune e necessarie, entro i 90 giorni successivi alla chiusura dell'istruttoria.

In ogni caso, i beni non assegnati possono essere utilizzati dal Comune per finalità di lucro, ai sensi di legge, i cui relativi proventi sono impiegati esclusivamente per finalità sociali.

Art. 7 - Obblighi del Concessionario

La convenzione, indipendentemente dall'attività a svolgersi sul bene concesso, prevede a carico del concessionario:

- a.** L'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente, secondo le previsioni del bando e della convenzione;
- b.** L'obbligo di tenere costantemente informato l'ente concedente sull'attività svolta;
- c.** L'obbligo di stipulare in favore del Comune apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per tutti i rischi che possono gravare sull'immobile, anche quelli derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario nonché a copertura di eventuali beni diversi dall'immobile che hanno un valore economico significativo;
- d.** L'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e.** L'obbligo di rispettare la Legge n. 46/90 e il D. Lgs. n. 81/2008 nonché le norme in materia di sicurezza degli impianti, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f.** L'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turba lo stato del possesso;
- g.** L'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h.** L'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i.** L'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- j.** L'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a

comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

k. L'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;

l. L'obbligo di esporre sui beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Formia in alto al centro e il numero della concessione, la seguente dicitura: "*Bene confiscato alla mafia del patrimonio del Comune di Formia*";

L'obbligo di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Formia in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire sugli imballaggi e sulle confezioni di vendita anche la dicitura: "*Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla mafia del Comune di Formia*";

m. Il divieto di apportare qualsiasi modifica all'immobile, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Qualsiasi miglioria apportata all'immobile resterà, allo scadere dell'affidamento, di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere a tale titolo.

n. L'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, comprensivo delle eventuali migliorie e/o aggiunte, salvo il normale deperimento d'uso.

o. L'obbligo di restituire i beni in qualsiasi momento prima della scadenza della convenzione, secondo quanto previsto dal successivo art. 8, ultima parte.

Art. 8 - Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in massimo dieci anni e decade automaticamente, senza necessità di disdetta, allo scadere del termine finale, senza possibilità di proroga tacita.

Alla scadenza della convenzione al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi genere e natura.

A richiesta del concessionario, previa valutazione della permanenza e dell'attualità di tutti i criteri di assegnazione iniziali, la convenzione è rinnovabile, prima della scadenza, per un ulteriore periodo pari a quello scaduto.

La durata della convenzione e dei relativi rinnovi non potrà comunque superare, complessivamente, i 20 anni.

La richiesta di rinnovo deve pervenire al Comune di Formia almeno sei mesi prima della scadenza.

La richiesta è esaminata secondo la procedura di cui all'art. 6, con l'esclusione delle disposizioni relative alla formazione della graduatoria.

Il concedente può richiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene nel caso in cui il relativo utilizzo a fini istituzionali o sociali venga valutato più strategico dell'uso effettuato dal

concessionario. La richiesta di restituzione è deliberata previa acquisizione del parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione per l'affidamento dei beni confiscati.

Art. 9 - Divieto di subconcessione

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, né cedere a terzi a qualunque titolo il contratto di concessione.

Art. 10 - Revoca

La revoca della concessione è dichiarata, senza diritto di alcun indennizzo in favore del concessionario, previa contestazione scritta e previa acquisizione del parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione per l'affidamento dei beni confiscati, quando:

1. il concessionario utilizza il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto;
2. quando il bene non viene utilizzato;
3. quando il bene viene utilizzato solo per brevi periodi;
4. quando si verifica lo scioglimento dell'Ente affidatario;
5. quando sussistono gravi motivi di inadempienza rispetto alle condizioni stabilite nella convenzione;
6. quando si riscontrano illeciti e/o violazioni delle Leggi e dei regolamenti comunali;
7. quando vengono meno le ragioni dell'assegnazione iniziale.
8. **“quando il concessionario non comunica all'ente comunale variazioni societarie che intervengono dopo l'assegnazione.**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri funzionari, ispezioni e controlli al fine di verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento e della convenzione.

Art. 11 - Spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri contrattuali, se previsti per legge, sono a carico dei soggetti affidatari.

Art. 12 - Disciplina transitoria

Le assegnazioni in atto al momento della entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposte a immediata verifica in ordine alle attività svolte ed in riferimento alle previsioni di cui all'atto di assegnazione e alla loro compatibilità con le indicazioni dell'ANBSC. In caso di esito negativo della verifica, l'amministrazione procede ai conseguenti atti di revoca/risoluzione/rescissione. In caso di esito positivo, le assegnazioni proseguono fino alla loro scadenza naturale, senza possibilità di rinnovo tacito o proroga alcuna. Alla scadenza

7

naturale, i beni sono riassegnati secondo le procedure di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 13 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla dichiarazione di esecutività della relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le vigenti leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Lecora

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall'art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 12 novembre 2013 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell' art. 125 comma 1 D.Lvo 267/2000;

- viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale

F.to Angelo Tomao

li 12 novembre 2013

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Anna Lecora

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ : perché decorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione

. Il Segretario Generale

li _____

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

L'Istruttore Direttivo
Dott.ssa Cristina Melazzo



Formia li 12 novembre 2013